

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 21-8486

Fondazione Academia Montis Regalis Onlus - D.G.R. n. 6-26269 del 14.12.1998. Approvazione nuovo Statuto.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la Fondazione Academia Montis Regalis Onlus, già Istituto di Musica Antica Stanislao Cordero di Pamparato, con sede in Mondovì, è stata costituita il 22.10.1987 ed è stata riconosciuta come persona giuridica privata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 5 – 19570 del 22.03.1988;

la Fondazione si contraddistingue e si caratterizza come unicum nel panorama musicale piemontese per il suo impegno, ormai pluridecennale, di diffusione della musica classica, non solo in ambito piemontese, ma anche a livello nazionale e internazionale. Punto di forza è l'orchestra barocca fondata nel 1994 con l'intento di promuovere il repertorio sei-settecentesco secondo criteri storici e con l'utilizzo di strumenti originali e di riscoprire il patrimonio della musica della scuola barocca piemontese. Altro elemento caratterizzante della fondazione sono i corsi di formazione orchestrale barocca e classica la cui finalità è quella di offrire ai giovani musicisti italiani e stranieri interessati al repertorio sei-settecentesco la possibilità di fruire di un'esperienza unica nel suo genere in Italia. La Fondazione si caratterizza inoltre per il profondo legame con il territorio e con la città che la ospita, di cui gestisce le attività di educazione musicale. L'Academia si contraddistingue quindi a livello regionale come soggetto capace di sviluppare iniziative e progetti che coinvolgono l'intera filiera delle attività musicali, dalla didattica e alta formazione alla produzione, fino alla diffusione e programmazione, unica realtà in Piemonte così specificamente dedicata alla musica antica e barocca. Da tali elementi si denota l'innegabile funzione pubblica del ruolo rivestito dalla Fondazione;

a seguito della volontà espressa dal richiamato Ente di fare assumere al medesimo la natura di ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con D.G.R. n. 6-26269 del 14.12.1998 è stata conseguentemente approvata la modifica del relativo atto statutario, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997.

Preso atto che, come da documentazione conservata agli atti della Direzione Promozione Cultura, Turismo e Sport:

con determinazione dirigenziale n. 620 del 16.6.2005 del competente Settore regionale Attività negoziale e contrattuale –espropri-usi civici è stato di conseguenza iscritto il nuovo Statuto della Fondazione Academia Montis Regalis Onlus nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001;

lo Statuto della ridetta Fondazione, in data 31 luglio 2013, è stato successivamente modificato al fine di adeguare le disposizioni statutarie relative al numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 8 dello Statuto) a quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in Legge 30.7.2010, n. 122, come da verbale dell'Organo Consiliare, in pari data, che ha deliberato la nuova formulazione dello Statuto; a rogito della dott.ssa Giovanna Ioli, notaio in Torino e risultante agli atti della competente Direzione regionale Affari Istituzionali e Avvocatura - Settore regionale Contratti-Persone Giuridiche-Espropri-Usi Civici;

con determinazione dirigenziale n. 7 del 21.1.2015 del succitato Settore regionale Contratti-Persone Giuridiche-Espropri-Usi Civici, è stata conseguentemente autorizzata l'iscrizione del predetto Statuto, nel sopra citato Registro Regionale Provvisorio delle Persone Giuridiche;

la composizione del Consiglio di Amministrazione della precitata Fondazione, quale attuale Organo di indirizzo e di amministrazione della medesima, ai sensi della richiamata disposizione statutaria di cui all'art. 8, risulta così formata:

- dall'Assessore alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato,
- dal Sindaco pro-tempore del Comune di Mondovì o un suo delegato,
- dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Mondovì o suo delegato,
- dal Presidente pro-tempore dell'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte,
- dal Sig. Battaglia ing. Carlo Giuseppe, quale membro designato fin dall'atto costitutivo della Fondazione.

Preso atto che:

la recente scomparsa dell'ingegner Giuseppe Battaglia, membro del Consiglio di Amministrazione designato fin dall'atto costitutivo dell'Ente e sin da allora Presidente della Fondazione, al quale va riconosciuto il grande contributo dato al consolidamento e alla crescita dell'Accademia, ha infine posto la Fondazione di fronte alla necessità non più eludibile di dar corso a una profonda riforma dello Statuto, che desse all'istituzione un nuovo assetto amministrativo e gestionale e una nuova governance, con l'obiettivo di mantenere e consolidare il perseguimento dei rispettivi scopi statutari nel mutato contesto della società contemporanea.

Preso atto che:

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Accademia Montis Regalis onlus, nella seduta del 17.12.2018 aveva approvato una prima proposta di nuovo Statuto della Fondazione, alla quale il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Mondovì, in occasione dell'approvazione della nuova bozza statutaria, con lettera prot. n. 34/VE/18 del 14.12.2018, ha manifestato la volontà della stessa Diocesi di non essere più inclusa nel novero dei Fondatori dell'Accademia Montis Regalis Onlus;

a seguito dell'avvio di un'aggiuntiva fase di verifica di legittimità e correttezza formale e normativa del suddetto schema di Statuto oggetto di rettifica, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta straordinaria del 6 febbraio 2019, ha proceduto ad approvare una susseguente proposta del novellato testo statutario;

tale proposta sarà oggetto di conseguente approvazione, nella forma di atto pubblico, nella seduta dell'Organo consiliare che si svolgerà in presenza del notaio rogante e che reca le ulteriori modifiche che si approvano con il presente provvedimento deliberativo.

il contenuto del nuovo Statuto risulta coerente con il perseguimento degli obiettivi sopra riportati.

la Fondazione è attualmente sostenuta, per il triennio 2018/2020, dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del D.M. 27 luglio 2017 e svolge una qualificata attività di formazione, produzione e diffusione nell'ambito della musica antica e barocca, con importanti presenze e rapporti a livello nazionale ed europeo, giungendo inoltre, nel giugno 2017, alla sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti, congiuntamente all'Associazione I Musicisti di Santa Pelagia, l'Accademia Maghini e l'Accademia Corale Stefano Tempia Onlus per dare vita ad un sistema di soggetti operanti nell'ambito della musica barocca.

Considerato che, ai fini del perseguimento dell'obiettivo prioritario di consolidamento istituzionale, di efficienza gestionale e di efficacia degli interventi della Fondazione, si rende pertanto necessario definire un nuovo Statuto in grado di coniugare l'esigenza di implementare le competenze di programmazione e di crescita delle proprie attività statutariamente prioritarie, relative *in primis* alla formazione e alla produzione e promozione della musica antica e barocca.

Considerato altresì che l'adozione di un nuovo Statuto oltre ad aggiornare le finalità statutarie rendendole più confacenti al perseguimento delle finalità culturali dell'ente, consente anche di proseguire e portare a compimento la complessiva attività di riorganizzazione della Fondazione, soprattutto in termini di maggiore efficienza del sistema organizzativo interno e dei processi gestionali e decisionali ivi connessi.

Visto il nuovo schema statutario, la cui proposta è stata previamente approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Academia Montis Regalis onlus, nella sopra indicata seduta del 6.2.2019 conformemente a quanto disposto dall'art. 8, ultimo comma, dello Statuto in vigore, e contenente le modifiche al relativo testo che sono approvate con il presente provvedimento deliberativo, al quale viene allegato per farne parte integrante e sostanziale;

vista la legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) e, in particolare

- a) l'art. 7 (Strumenti di intervento) comma 1 lett. b, 2);
- b) l'art. 43 (Disposizioni transitorie) comma 1;

visto il Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018/2020 approvato con D.G.R. 8 giugno 2018, n. 23-7009 e, in particolare, il capitolo "Gli enti culturali partecipati e controllati dalla Regione";

precisato che l'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli";

con voti unanimi la Giunta regionale

delibera

-di approvare il nuovo Statuto della Fondazione Academia Montis Regalis onlus, la cui proposta è stata previamente approvata, in data 6.2.2019, nella seduta del Consiglio di Amministrazione, quale Organo di indirizzo e gestionale della Fondazione medesima, conformemente a quanto disposto dall'art. 8, ultimo comma, dello Statuto in vigore.

Il testo del nuovo Statuto viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e sarà oggetto di successiva approvazione, nella forma di atto pubblico, nella seduta dell'Organo consiliare che si svolgerà in presenza del notaio rogante.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS

NUOVO STATUTO

TITOLO I FONDAZIONE

Art. 1

(Costituzione, sede, sostenitori, durata)

1. La “FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS” già “ISTITUTO DI MUSICA ANTICA STANISLAO CORDERO DI PAMPARATO (I.M.A.)”, con sede in Mondovì, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000.
2. Essa svolge le proprie attività prevalentemente entro i confini della Regione Piemonte.
3. Essa può trasferire la propria sede in Mondovì e può stabilire anche altrove altre sedi o uffici, con delibera adottata dal Collegio dei Fondatori di cui all'art. 8 a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza ulteriore obbligo di modifica statutaria.
4. La fondazione è stata riconosciuta come persona giuridica privata dalla Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale nell'adunanza del 22 marzo 1988 - D.G.R. n. 5 – 19570.
5. Sono Fondatori Promotori : il Comune di Mondovì, la Regione Piemonte e l'Associazione Istituto per i Beni Musicali in Piemonte.
6. Possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. h), le persone giuridiche pubbliche o private e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione e rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi. Essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14.
7. Il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al rispetto degli impegni di cui al comma 6.
8. I Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, dell'Assemblea dei Sostenitori di cui all'art. 10.
9. Possono assumere la qualifica di Sostenitori, secondo le modalità specificate al comma 6, anche le persone giuridiche, gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'estero.
10. La durata della Fondazione è illimitata, salvo scioglimento a norma del Codice Civile.

Art. 2

(Scopi)

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue solo ed esclusivamente scopi di solidarietà sociale nel campo dell'istruzione, formazione, promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte, come successivamente precisato. Essa non può quindi svolgere attività diverse tranne quelle ad essa direttamente connesse.
2. La Fondazione ha per scopo primario la promozione ed il progresso degli studi e delle attività musicali, in particolare quelle relative alla musica antica e barocca, alle tradizioni culturali del

Monregalese e alla civiltà musicale del Piemonte nel contesto europeo, nel quadro di un processo di formazione e sviluppo.

Art. 3 (Attività)

1. Per attuare i propri fini la Fondazione:

- a) cura la formazione di gruppi di studio, di ricerca e di sperimentazione sui diversi generi musicali, promuove corsi di musica e la costituzione di formazioni musicali specializzate nonché di altre strutture operative nel settore della rappresentazione e dell'esecuzione musicale;
- b) cura, anche d'intesa con altre organizzazioni, corsi di educazione e formazione musicale e corsi di aggiornamento docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per promuovere e tutelare la crescita culturale e le competenze formative di chi opera nell'area piemontese con particolare riferimento al territorio monregalese;
- c) promuove ogni iniziativa volta a diffondere e sostenere la cultura musicale in strati sempre più larghi della popolazione, anche mediante la promozione di attività concertistiche, iniziative multimediali, mostre, convegni, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, distribuzione, commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
- d) cura l'acquisizione di archivi, biblioteche e di ogni altra documentazione relativa alla storia musicale, artistica e alla connessa storia sociale, politica ed economica del territorio monregalese, nonché della civiltà del Piemonte, al fine di promuovere l'istituzione di strutture idonee alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale cui si ispira;
- e) svolge attività volte al recupero ed alla ristrutturazione di immobili all'interno dei quali attuare l'attività sociale;
- f) cura infine il recupero ed il restauro di documenti e monumenti, ed è abilitata a compiere tutte le operazioni necessarie a tale fine;
- g) opera per l'inserimento dei progetti e delle attività oggetto del proprio intervento all'interno di più ampi circuiti e reti culturali e turistiche coerenti per finalità con quelle perseguite dalla Fondazione;

2. L'attività della Fondazione si svolge sulla base dei vincoli di bilancio e del documento programmatico annuale di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 4 (Modalità operative e di funzionamento)

1. La Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In particolare essa può:

- a) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali a carattere nazionale ed internazionale;
- b) stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;
- c) svolgere, in conformità agli scopi istituzionali e nei limiti consentiti dalla legge, mediante esercizio diretto o indiretto, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile, anche di natura commerciale purché non prevalente o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità;
- d) effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria ed esercitare in genere le attività finanziarie necessarie al perseguimento dello scopo, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) promuovere la costituzione o partecipare a enti che abbiano finalità analoghe o strumentali alla Fondazione.

TITOLO II - PATRIMONIO

ART. 5 (Patrimonio)

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:
 - a) dal conferimento iniziale in denaro, avvenuto in sede di atto costitutivo, pari ad Euro diecimilatrecentoventinove,14 (10.329,14);
 - b) da ogni altro bene mobile e immobile, somma di denaro titoli e da altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Nessun eventuale utile o avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitali potrà essere distribuito, anche in forme indirette, a chi vi partecipa, ma dovranno essere impiegate per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse;
 - c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - d) dai beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici o privati, espressamente destinati a incremento del patrimonio indisponibile;
 - e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio indisponibile;
 - f) dai crediti relativi alle voci che precedono.

2. Il patrimonio disponibile della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;
 - c) dai contributi erogati dai Fondatori promotori e dagli Enti Sostenitori non espressamente destinati, dagli stessi, ad incremento del patrimonio indisponibile;
 - d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.

3. Le donazioni e i lasciti testamentari (questi ultimi con beneficio di inventario) devono essere accettati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Il patrimonio disponibile di cui al comma 2 e i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati hanno il fine di garantire la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Art. 6 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione sull'attività svolta e della relazione del Revisore dei Conti. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

3. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e alla gestione della Fondazione, l'approvazione del bilancio consuntivo può essere differita al termine massimo e improrogabile del 30 giugno. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione di cui sopra le ragioni che hanno portato alla dilazione.

4. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Presidente convoca il Collegio dei Fondatori per l'approvazione del bilancio preventivo, la cui proposta viene elaborata dal Consiglio di Amministrazione, corredata del documento programmatico annuale.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del

Consiglio di Amministrazione muniti di delega preventiva o dal Responsabile Gestionale che eccedano i limiti degli stanziamenti di bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

6. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione o a quelle ad esse connesse.

TITOLO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 7

(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Assemblea dei Sostenitori;
- e) il Revisore dei Conti.

2. Gli organi di cui al comma 1, lettere b), c), e) e il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati per non più di due mandati consecutivi.

3. I componenti degli organi svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti alla riservatezza in merito a fatti, notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Ad eccezione del Revisore dei Conti, essi svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

4. Le sedute degli organi possono essere tenute in audio-video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare la regolarità della costituzione della seduta e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- c) In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei conti decadono di diritto dalla nomina, nelle ipotesi previste dal Codice Civile.

6. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

Art. 8

(Collegio dei Fondatori)

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata l'adozione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Al Collegio partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, e possono essere invitati il Direttore artistico, il Responsabile gestionale e il Revisore dei Conti.

2. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, dei Fondatori Promotori. L'appartenenza al Collegio dei Fondatori è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente statuto. Il Collegio elegge al proprio interno, a rotazione annuale fra i suoi membri, i propri Presidente e Vice Presidente.

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato in un'unica convocazione dal Presidente del Collegio o su richiesta della maggioranza dei membri, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunata. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni. Esso può, altresì, essere convocato da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

4. Il Collegio dei Fondatori è validamente riunito quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto.

5. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Collegio.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e l'accettazione di Sostenitori sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri.

7. Le deliberazioni relative all'approvazione delle modifiche statutarie, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio sono adottate, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Collegio dei Fondatori.

8. I verbali del Collegio dei Fondatori sono firmati dal Presidente del Collegio e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 9 (Competenze del Collegio dei Fondatori)

1. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

2. In particolare il Collegio dei Fondatori provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a);
- b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) adottare i programmi annuali e pluriennali delle attività culturali proposti dal Direttore artistico e dal Consiglio di Amministrazione e valutare, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, i risultati artistici, culturali ed economici raggiunti;
- d) deliberare in merito all'eventuale presa in carico di siti culturali;
- e) vigilare affinché la realizzazione delle attività della Fondazione avvenga nel rispetto dei budget indicati nel bilancio preventivo;
- f) nominare il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio d'Amministrazione, così come designati ai sensi dell'art. 11 e 12;
- g) nominare il Revisore dei Conti, così come designato ai sensi dell'art. 15;
- h) stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Sostenitori anche residenti all'estero e deliberarne l'accettazione;
- i) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- m) deliberare in merito all'esclusione dei Sostenitori, in base a quanto stabilito dall'art. 21 del presente Statuto;
- n) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Art. 10
(Assemblea dei Sostenitori)

1. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita qualora siano stati accettati, con delibera del Collegio dei Fondatori ai sensi dell'art. 9.2 lett. h), almeno due Sostenitori.
2. L'Assemblea dei Sostenitori riveste un ruolo consultivo e può formulare pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Fondatori in merito ai programmi, alle linee operative e alle politiche di bilancio della Fondazione.
3. L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno due volte l'anno in occasione dell'esame delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata per pareri di carattere consultivo almeno semestralmente dal Presidente della Fondazione, con preavviso di quindici giorni, per l'illustrazione dei programmi della Fondazione medesima.
4. L'Assemblea dei Sostenitori nomina, con la maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i suoi componenti ai sensi del comma 10, eleggendolo tra i suoi membri, il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
5. La convocazione dell'Assemblea dei Sostenitori è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
6. L'Assemblea dei Sostenitori è validamente riunita alla presenza della maggioranza assoluta dei voti complessivi cui hanno diritto i Sostenitori ai sensi del comma 10, anche tramite delega. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti cui hanno diritto i presenti, salvo i casi di cui al comma 3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori.
7. All'Assemblea dei Sostenitori partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione o altro Consigliere da lui delegato. Alle sedute possono essere invitati a partecipare il Direttore artistico, il Responsabile gestionale e il Revisore dei Conti.
8. I Sostenitori hanno il diritto di voto nell'Assemblea dei Sostenitori, nella misura indicata nel comma 10, in seguito all'adozione, da parte del Collegio dei Fondatori, della delibera di accoglimento della richiesta di adesione.
9. Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea dei Sostenitori mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta.
10. Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 1.000,00 (mille) Euro di valore di contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso o nell'anno precedente, in caso di sedute convocate nei primi quattro mesi dell'anno corrente e a eventuali ulteriori voti ponderati derivanti da deleghe ricevute da altri Sostenitori. Ciascun Sostenitore non può essere titolare di più di due deleghe. Nel caso in cui l'apporto di un Sostenitore consista in una delle modalità previste dall'art. 1, comma 6, il relativo valore non può comunque essere inferiore alla sopra citata soglia di Euro 1.000,00.
11. I verbali dell'Assemblea dei Sostenitori sono firmati dal Presidente della stessa e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 11
(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. f).

2. Il Presidente sovrintende alle attività di gestione della Fondazione, di cui ha la legale e processuale rappresentanza.

3. In particolare sono di competenza del Presidente:

- a) la convocazione del Collegio dei Fondatori, dell'Assemblea dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione;
- b) l'attuazione diretta o anche tramite il Direttore artistico e il Responsabile gestionale, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori;
- c) la presentazione delle domande dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati o dell'Unione Europea;
- d) la rappresentanza istituzionale della Fondazione;
- e) l'adozione di ogni provvedimento opportuno, qualora comprovate ragioni d'urgenza non consentano la convocazione del Consiglio di Amministrazione alla cui ratifica è sottoposto.
- f) In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. f).

5. Qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato, le stesse funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 12 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, che devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera o nel campo dell'amministrazione aziendale.

I Membri devono avere la competenza e la possibilità di assumere la carica di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:

- a) un componente, che assume la carica di Presidente della Fondazione, designato dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale, d'intesa con la Città di Mondovì;
- b) due componenti designati dalla Città di Mondovì con proprio atto, mediante l'attivazione di procedure di selezione ad evidenza pubblica;
- c) un componente designato dall'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte;
- d) il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita. In caso di mancata costituzione dell'Assemblea dei Sostenitori, il componente vacante viene designato dalla Regione Piemonte.

3. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando sono stati nominati almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

4. Qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio o, nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Revisore, informa prontamente l'ente cui compete la designazione, affinché provveda alla sua sostituzione. Il Consigliere subentrante decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.

Art. 13 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

2. Il Consiglio di Amministrazione è di regola convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o telematica da inviarsi almeno cinque giorni di calendario prima della riunione a tutti i consiglieri e ai soggetti che ai sensi del presente statuto hanno diritto di partecipare, anche senza voto, alle riunioni del Consiglio.

3. Qualora sussista un giustificato motivo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione e la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

4. Il Consiglio può deliberare qualora siano presenti almeno tre consiglieri.

5. Ogni consigliere ha diritto di chiedere al Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio o la convocazione del Consiglio indicando le materie da trattare, con lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, indirizzata al Presidente e agli altri consiglieri, sottoscritta dai consiglieri che chiedono la convocazione.

6. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio anche il Comitato di coordinamento e il Revisore.

7. Qualora il Presidente non convochi il Consiglio entro tre giorni dalla richiesta, può provvedervi il Vice Presidente o il Revisore dei Conti.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei consiglieri presenti, ad eccezione dei casi in cui lo Statuto richieda maggioranze superiori. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le decisioni per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

10. Partecipano al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Artistico, il Responsabile Gestionale, il Revisore dei Conti.

11. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 14

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto statuito negli artt. 8 e 9, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso delibera sulle operazioni e gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali ed alle attività collegate direttamente ad essi, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito degli indirizzi, dei piani, dei progetti e dei vincoli di bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori.

In particolare ha i seguenti compiti:

- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione sulla base della bozza predisposta dal Responsabile Gestionale di cui all'art. 17 comma 2 lett. d);
- b) deliberare sui programmi artistici, scientifici e culturali, presentati dal direttore artistico, approvandone i relativi rendiconti nell'ambito dei limiti e dei vincoli di bilancio;
- c) autorizzare il Responsabile Gestionale ad assumere ogni provvedimento inerente il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, come la stipulazione dei contratti di lavoro ovvero di consulenza e collaborazione esterna con i docenti e con il personale, l'affidamento di incarichi speciali temporanei fissandone eventualmente i relativi compensi;
- d) prendere accordi con altre Fondazioni ed Enti aventi scopi culturali collegati o comunque coerenti con le finalità della Fondazione;
- e) definire l'ammontare del contributo annuale a carico dei Sostenitori;
- f) nominare il Direttore Artistico
- g) adottare e modificare i regolamenti interni di cui all'art. 20 necessari all'organizzazione interna e all'attività della Fondazione, nonché all'organizzazione e alla direzione delle attività;

- h) nominare il Responsabile Gestionale;
- i) nominare i componenti del Comitato di Coordinamento, qualora costituito, attribuendone le funzioni;
- l) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
nominare eventuali responsabili di progetti speciali;
- m) proporre al Collegio dei Fondatori una rosa di nomi per la nomina del Revisore dei Conti, definendone il compenso;
- n) deliberare le deleghe di funzione e compiti di ordinaria amministrazione in capo al Comitato di coordinamento.

Art. 15
(Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'art.9, comma 2, lett. g).
2. Il Revisore dei Conti è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione;
 - c) esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo;
 - d) verifica la ragionevolezza e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un giudizio con un'apposita relazione;
 - e) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottate dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
3. Il revisore può chiedere al Presidente e al Responsabile Gestionale documenti e notizie inerenti fatti di gestione e può procedere ad ispezioni anche presso gli studi dei commercialisti o delle società cui siano stati devoluti incarichi amministrativi.
4. Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa anche all'Assemblea dei Sostenitori, su richiesta del rispettivo Presidente.

Art. 16
(Direttore artistico)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza semplice dei suoi componenti, il Direttore Artistico, con incarico di lavoro a tempo determinato, stabilendone la durata comunque non superiore a quella del Consiglio stesso, i compiti, il trattamento economico e la posizione giuridica.
2. Il Direttore Artistico è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale e rilevante pluriennale esperienza specificamente riferita all'ambito di attività della Fondazione, attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.
3. Al Direttore Artistico compete predisporre, previo confronto con il Comitato Scientifico e con il Responsabile gestionale, i programmi annuali e pluriennali di attività, nel rispetto dei limiti di bilancio stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Artistico competono, inoltre:
 - a) la realizzazione e la ricerca di produzioni musicali, concerti in ambito nazionale ed internazionale nel rispetto delle risorse finanziarie dell'Ente;
 - b) la selezione di musicisti, collaboratori ed orchestrali che garantiscono la qualità artistica nel rispetto delle risorse finanziarie dell'Ente;

- c) la stesura di progetti artistici per bandi di finanziamento specifici (progetto descrittivo attività musicale, programmi dettagliati concerti, relazioni conclusive);
- d) relazioni delle attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in occasione dei bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione.

4. Il Direttore è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Nel corso del suo incarico, il Direttore può esercitare altre attività di consulenza e prestazione artistica previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la compatibilità rispetto agli impegni assunti per la Fondazione e la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, purché l'assunzione di altri incarichi non sia di nocumento all'attività oggetto dell'incarico svolto presso la Fondazione.

Art. 17 (Responsabile gestionale)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, individuandolo tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, il Responsabile Gestionale, con incarico di lavoro a tempo determinato, stabilendone la durata comunque non superiore a quella del Consiglio stesso, i compiti, il trattamento economico e la posizione giuridica.

2. Il Responsabile Gestionale ha il potere della ordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:

- a) dirige e coordina gli uffici della Fondazione, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, lett. c), ed è responsabile del personale, garantisce il funzionamento dei servizi e adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione;
- b) firma, secondo quanto di competenza e ove non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, gli atti e i contratti, i pagamenti e le riscossioni;
- c) ordina direttamente gli acquisti nel limite fissato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presentandone il rendiconto;
- d) predispone, con la collaborazione del Comitato di Coordinamento, la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e) cura la gestione tecnico-organizzativa ed economica degli eventi artistici e culturali;
- f) amministra i pagamenti ai musicisti e ad altri fornitori;
- g) predispone le domande, da sottoporre alla firma del Presidente, dirette ad ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati;
- h) tratta le eventuali vertenze del personale e adotta i provvedimenti disciplinari previsti nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, informandone il Consiglio di Amministrazione;
- i) espleta le procedure per l'assunzione di personale e per la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, da sottoporre ad approvazione e ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
- l) organizza le attività di comunicazione e promozione presso il pubblico.

3. Nel corso del suo incarico, il Responsabile gestionale può esercitare altre attività di consulenza e prestazione professionale previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la compatibilità rispetto agli impegni assunti per la Fondazione e la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, purché l'assunzione di altri incarichi non sia di nocumento all'attività oggetto dell'incarico svolto presso la Fondazione.

Art. 18 (Comitato di coordinamento)

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato di Coordinamento, composto da volontari con competenze in ambito amministrativo o organizzativo.

2. Il Comitato di Coordinamento è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

3. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne attribuisce le relative funzioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. g.

4. Il Comitato di Coordinamento, nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate, ha il compito di assistere il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore artistico e il Responsabile gestionale in ogni loro attività, coadiuvandoli nella gestione della Fondazione.

5. In particolare il Comitato:

- a) collabora con il Responsabile gestionale nel predisporre le proposte di conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, nell'elaborazione di proposte di eventuale assestamento da apportare al bilancio in corso di esercizio e di proposte di modello organizzativo;
- b) esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio di Amministrazione.

6. I componenti del Comitato svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 19 (Comitato scientifico)

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. l), un Comitato Scientifico, composto da un numero massimo di cinque membri scelti tra esperti di storia, arte, cultura musicale, musica antica, per coadiuvarlo nella propria attività e si riunisce su convocazione del Direttore artistico ed in ogni caso almeno una volta all'anno.

2. Il Comitato Scientifico:

- a) collabora con il Direttore artistico ed esprime parere non vincolante sui programmi scientifici e culturali della Fondazione nonché sui docenti chiamati a tenere i corsi e sulle diverse iniziative da assumere nel quadro delle attività artistiche, scientifiche e culturali della Fondazione;
- b) può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, al Direttore artistico e al Responsabile gestionale.

3. I componenti del Comitato svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 (Regolamenti interni)

1. Per disciplinare l'organizzazione operativa e dotarsi degli strumenti di controllo della gestione e delle procedure atte a garantire condizioni di efficienza, correttezza, trasparenza e imparzialità della propria azione amministrativa, la Fondazione adotta uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Responsabile Gestionale e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 (Esclusione e recesso dei Sostenitori)

1. Il Collegio dei Fondatori, su propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita, può decidere, con il voto favorevole dei suoi componenti, l'esclusione dei Sostenitori di cui all'art. 1, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) violazione del vincolo obbligatorio, rimasto inadempito anche in un'unica annualità, di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e 3 del presente Statuto e

con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) mancato assolvimento, anche in un'unica annualità del dovere di prestazioni non patrimoniali).

2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- c) apertura di procedure di liquidazione;
- d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nel corso dell'anno in cui ha luogo il recesso.

4. I Fondatori promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione né recedere.

Art. 22

(Incompatibilità e inconfiribilità delle cariche)

1. In materia di incompatibilità e inconfiribilità dei componenti degli organi e di titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 23

(Trasparenza)

1. La Fondazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede in particolare alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.

Art. 24

(Scioglimento)

1. Il Collegio dei Fondatori delibera con votazione dei due terzi lo scioglimento della Fondazione, designando contestualmente uno più liquidatori.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, nel campo dello spettacolo e dell'educazione artistica, individuati dal Collegio dei Fondatori o, in difetto, alla Regione Piemonte o, in mancanza della relativa accettazione, alla Città di Mondovì.

3. I beni affidati in comodato o in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 25

(Foro competente)

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.

Art. 26

(Rinvio alle leggi)

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le Leggi.

Art. 27

(Norma transitoria)

1. La modifica del precedente Statuto, a seguito dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, comporterà la decadenza del Consiglio di Amministrazione, già in carica nella vigenza del medesimo atto statutario, che avverrà ai sensi dell'art. 12, comma 3, con la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. Il primo Presidente ed il primo Vice Presidente vengono nominati, con l'approvazione con atto pubblico, del presente Statuto. Successivamente, saranno nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. f).